



COMUNE DI BODIO

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE ELETTRICA, AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BODIO

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche, della Legge cantonale sull'energia e del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili;

visto il messaggio municipale n. 6/2023 del 10 maggio 2023,

d e c r e t a

Art. 1 Scopo

Il contributo comunale vuole sostenere coloro che, con investimenti propri, contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile o alla diminuzione generale del consumo di energia. Il contributo comunale è finanziato dal Fondo Energie Rinnovabili cantonale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il contributo comunale è versato per i seguenti investimenti:

a) mobilità sostenibile

incentivo comunale per abbonamenti annuali di trasporto pubblico;

b) produzione di energia elettrica per attività domestiche o produttive, mediante

- pannelli fotovoltaici;
- altre fonti energetiche rinnovabili ritenute compatibili con l'ambiente ed ad alto rendimento;

c) risparmio energetico

- risanamento energetico dell'edificio nel rispetto dei valori di isolamento termico minimi previsti dal programma edifici, con l'intervento su uno o su entrambi i seguenti ambiti:

- i) la sostituzione di tutte le finestre (i valori U devono rispettare i valori limite del Regolamento sull'utilizzazione dell'energia RUEn);
- ii) l'isolazione del tetto e/o delle facciate;

d) efficienza energetica

- produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di collettori solari;

- riscaldamento principale dell'edificio esclusivamente per mezzo di
 - i) energia solare;
 - ii) un impianto a legna confacente allo stato della tecnica;
 - iii) pompe di calore;
 - iv) allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o anenergetica;
- climatizzazione degli stabili con energia solare (solar cooling).

Non rientrano quegli investimenti effettuati nelle abitazioni secondarie poste sui monti, o laddove non sarebbe comunque possibile la residenza primaria. Fa eccezione la posa di pannelli fotovoltaici che può avvenire su qualsiasi stabile che sia allacciato alla rete elettrica e ne permetta quindi la messa in rete.

Art. 3 Condizioni

Il contributo comunale, ai sensi dell'art. 2 b), c) e d), viene versato solo se l'investimento beneficia di una regolare licenza edilizia e se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte. Viene finanziato unicamente l'impianto, la posa e i collegamenti. Sono esclusi i lavori collaterali e di progettazione.

Art. 4 Beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutti i proprietari di stabili (residenziali, commerciali, artigianali, ecc.) situati nel Comune di Bodio.

Art. 5 Ammontare dei contributi

- I contributi comunali per l'art. 2 a sulla mobilità sostenibile ammontano a:
 - dallo 0% al 50% per gli abbonamenti annuali arcobaleno;
 - dallo 0% al 50% (una tantum) per gli abbonamenti mensili arcobaleno;
- I contributi comunali per ogni oggetto/mappale relativi agli articoli 2 b, 2c e 2d. ammontano a:
 - dallo 0% al 25% della spesa accertata, per un massimo di CHF 30'000.00;
 - dallo 0% al 15% se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali, per un massimo di CHF 15'000.00.

Le prestazioni proprie effettuate dal richiedente sono riconosciute in ragione del 50% rispetto alle tariffe per l'esecuzione effettuata da terzi.

Per lo stesso oggetto possono essere versati più contributi cumulati qualora si tratti di investimenti di tipo diverso giusta l'art. 2.

Per lo stesso investimento può essere versato un contributo ogni 20 anni.

Art. 6 Procedura

- La richiesta del contributo per l'articolo 2a va presentata alla sottoscrizione di un abbonamento di trasporto pubblico.
- La richiesta del contributo per gli articoli 2b, 2c e 2d va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito www.bodio.ch) completo di tutti gli allegati indicati.

Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.), e decide sul merito.

Per il suo esame può avvalersi del supporto dei servizi amministrativi (UTC), di tecnici specialisti del ramo, dei servizi cantonali, della SUPSI o di ogni persona autorevole in materia energetica.

Art. 7 Decisione del Municipio

La decisione del Municipio, per gli articoli 2b, 2c e 2d, debitamente motivata e indicante l'importo massimo del contributo, sarà comunicata all'istante di regola entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 8 Versamento del contributo

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 3.

Nel caso le liquidazioni fossero inferiori, il contributo sarà ridotto di conseguenza.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore l'01.01.2024, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Art. 10 Sospensione contributi e abrogazione

La sospensione temporanea o definitiva dei contributi comunali previsti nel presente regolamento può essere decisa dal Comune qualora il Fondo Energie Rinnovabili cantonale dovesse cessare d'esistere o essere ridimensionato.

Approvato dal Consiglio comunale il 19.06.2023.

Ratificato dalla Sezione enti locali il 16.10.2023/005311.

